

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 198

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1992

Equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento, con legge 1° aprile 1981, n. 121, procedeva al riordino dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in Polizia di Stato delegando, con l'articolo 36, il Governo della Repubblica ad emanare con uno o più decreti le norme per lo specifico ordinamento del personale, e ciò in base ad una analitica indicazione di principi e di criteri che prevedevano anche l'istituzione del nuovo ruolo degli ispettori di polizia.

Dopo il testo degli articoli, la legge porta una « tabella di equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli del personale delle altre forze di polizia », cioè l'Arma-

dei carabinieri (poi sostituita dalla tabella C allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569).

In base a detta tabella, i precedenti gradi da vicebrigadiere a maresciallo di prima classe scelto — già in vigore presso la pubblica sicurezza quando era militarmente inquadrata — furono resi corrispondenti alle nuove qualifiche della Polizia di Stato (dalla iniziale a quella finale di sovrintendente).

A queste qualifiche di sovrintendente, nella loro articolazione, la stessa tabella riporta l'equiparazione dei gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, da vicebrigadiere a maresciallo maggiore aiutante.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sino a questo momento l'equiparazione disposta dal legislatore seguiva una stretta logica di corrispondenza fra i vecchi gradi della pubblica sicurezza militarizzata, qualifiche della Polizia di Stato e gradi dell'Arma dei carabinieri.

Nella tabella, però, non vi è alcun cenno al nuovo ruolo degli ispettori di polizia - e non si tratta di una omissione - poichè la loro istituzione e la determinazione delle loro funzioni era stata demandata al Governo con la delega contenuta nell'articolo 36 della citata legge, e perciò non esistevano al momento della pubblicazione della tabella di raffronto.

Il Governo, in esecuzione della delega (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335), definì il ruolo degli ispettori (articoli 25 e seguenti), le loro funzioni, la loro collocazione gerarchica ad un livello superiore a quello dei sovrintendenti, ma senza alcuna equiparazione con l'Arma dei carabinieri.

E qui, a nostro giudizio, si creò un'ingiustificata frattura nel principio di equiparazione fra Polizia di Stato ed Arma dei carabinieri, in quanto il decreto delegato affidò agli ispettori compiti, funzioni, responsabilità, che il regolamento dell'Arma prevede per i gradi da vicebrigadiere a maresciallo maggiore, mentre questi, per la tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive

modificazioni, sono rimasti equiparati ai sovrintendenti di polizia.

In tal modo la tabella ha perduto ogni suo significato, poichè non esiste più una corrispondenza di funzioni, compiti, responsabilità fra i gradi dell'Arma e le qualifiche della Polizia di Stato: i carabinieri, oggi nominalmente ed economicamente equiparati alla qualifica di sovrintendente, hanno sostanzialmente responsabilità, incarichi, compiti propri di quella funzione che la legge ha attribuito - nell'ambito della Polizia di Stato - agli ispettori di polizia, categoria immediatamente superiore a quella dei sovrintendenti.

Abbiamo pertanto inteso presentare questo disegno di legge per sanare una situazione, evidentemente non voluta dal legislatore ma, insorta a seguito della non coordinata successione di due leggi nel tempo, a tutto danno dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Riteniamo quindi, anche in omaggio al principio costituzionale per cui la retribuzione deve essere proporzionata alla «qualità del lavoro», ed alla *mens* che ha ispirato la legge 1° aprile 1982, n. 121, e successive modificazioni per una effettiva equiparazione a tutti gli effetti fra il personale della Polizia di Stato e quello delle altre forze di polizia, che gli onorevoli senatori vorranno dare la loro approvazione a questa nostra iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tabella di equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli del personale delle altre forze di polizia, allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituita dalla tabella C allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(articolo 1)TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI
DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI
DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P.S., ai ruoli del Corpo polizia femminile e dei funzionari civili di P.S.	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di P.S.	Agente 1 ^a qualifica	Carabiniere
Guardia scelta	Agente 2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente qualifica iniziale	Appuntato
	Assistente 2 ^a qualifica	Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Vice ispettore	Brigadiere
Maresciallo di terza classe	Ispettore	Maresciallo ordinario
Maresciallo di seconda classe	Ispettore principale	Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe	Ispettore capo	Maresciallo maggiore
Maresciallo di prima classe scelto		Maresciallo maggiore aiutante - Maresciallo maggiore aiutante carica speciale
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, art. 4 legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1 ^a qualifica	Tenente
	Commissario 2 ^a qualifica	Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di 4 anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Vice Questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente colonnello
Primo dirigente di P. S.	Primo dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di P. S.	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale di P. S.	Dirigente generale	Generale di divisione